

Codice A1602B

D.D. 11 dicembre 2020, n. 724

Approvazione schema "Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Regione Lombardia per il risanamento della qualità dell'aria attraverso l'estensione del progetto integrato MOVE-IN al territorio piemontese" e dello schema "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 Reg., parr. 1 e 3, del Reg. (UE) 2016/679/16 del Parlamento europeo e del Consiglio 27704/2016 sulla protezione dei dati



ATTO DD 724/A1602B/2020

DEL 11/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1602B - Emissioni e rischi ambientali

OGGETTO: Approvazione schema “Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Regione Lombardia per il risanamento della qualità dell’aria attraverso l’estensione del progetto integrato MOVE-IN al territorio piemontese” e dello schema “Atto di nomina a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 Reg., parr. 1 e 3, del Reg. (UE) 2016/679/16 del Parlamento europeo e del Consiglio 27704/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR)”. Impegni di spesa sul cap 145974 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2021 e 2022.

Visti:

la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relative alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa";

la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria”;

il “Piano regionale di qualità dell’aria”, approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 364 – 6854 del 25 marzo 2019, in attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43.

Considerato che presso il Consiglio regionale del Piemonte è in discussione il disegno di legge regionale n. 112, approvato dalla Giunta il 4 settembre 2020, recante modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, che prevede che il Piano regionale di qualità dell’aria possa essere attuato anche attraverso l’adozione di strumenti comuni alle Regioni del Bacino Padano e che, a tal fine, in prima applicazione, la Regione Piemonte possa avvalersi di sistemi già operanti presso altre Amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati.

Considerato che siffatto disegno di legge è destinato a costituire la base giuridica del Trattamento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (nel seguito GDPR), e che è stato presentato al Consiglio Regionale.

Considerato il parere positivo espresso dal Garante sul sopracitato disegno di legge (n. prot. 00098885 del 21/10/2020).

Visto che la Regione Lombardia:

- con deliberazione della Giunta n. XI/1318 del 25/02/2019, ha approvato il progetto del servizio MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti), per la misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli privati;
- ha costruito una specifica piattaforma regionale per la gestione dei dati connessi allo stesso, tramite l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA spa), società a totale capitale pubblico di Regione Lombardia che, nell'ambito dell'istituto dell'*in house providing*, provvedendo alla gestione dell'intero sistema informativo della Regione Lombardia, ha anche il compito di gestire il sistema informativo connesso a MOVE IN.

Considerato che la Giunta regionale del Piemonte, precedentemente all'adozione del sopra menzionato disegno di legge, in data 28 luglio 2020 con la deliberazione n. 5 – 1744, aveva disposto di:

- aderire, adeguandolo alla realtà piemontese, al progetto MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti), dando atto della necessità di sua implementazione;
- rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l'adozione di un disegno di legge regionale che costituisca, ai sensi dell'articolo 6 del GDPR, la base giuridica per il trattamento dei dati personali, dando atto che sia sottoposto al preventivo parere del Garante della privacy, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 del GDPR e dell'articolo 154, comma 5 del d.lgs. 196/2003;
- avviare già a partire dal mese di ottobre 2020 il servizio in forma sperimentale, garantendo il monitoraggio dei risultati, disponendo, a tal fine, che vista l'urgenza, nelle more del pronunciamento del Garante della Privacy, si debba dare avvio all'adozione dei preliminari atti e provvedimenti necessari all'implementazione del progetto;
- di demandare, a tal fine, alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Emissioni e Rischi Ambientali, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del progetto MOVE IN, ivi compreso l'Accordo tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per la definizione dei reciproci impegni.

Tenuto conto che le risorse destinate al progetto MOVE IN, in prima istanza stimate in euro € 690.000, sono state ridotte e verificata la disponibilità, alla data di adozione del presente provvedimento, ad impegnare come nel seguito specificato.

Utilizzo Risorse	Risorse previste dalla DGR n. 5 – 1744 del 28 luglio 2020	Risorse attuali	Motivo della riduzione
Trasferimento alla Regione Lombardia come compartecipazione delle spese - cap 145974	250.000,00 euro	150.000,00 euro	Avvio del sistema nel 2021, diversamente da quanto calendarizzato. Sono state eliminate le risorse, pari a 150.000 euro, previste nel 2020 e aggiunti 50.000 euro nel 2022.

spese di comunicazione - cap 120456	150.000,00 euro	50.000,00 euro	Le risorse 2020 non sono state utilizzate, visto il differimento dell'avvio del sistema MOVE IN.
sviluppo del software - cap 238402	290.000,00 euro	265.000,00 euro	E' in corso un primo affidamento al CSI Piemonte, per le attività connesse a questa voce, che prevede una riduzione degli importi rispetto a quanto stimato, che sarà dettagliata nel provvedimento di affidamento.

Considerato che si intende rinviare a successivi provvedimenti gli impegni delle risorse iscritte a bilancio per gli anni 2021 e 2022 sui capitoli 120456 e 238402.

Stabilito che Regione Lombardia e Regione Piemonte si impegnano a mettere in atto, ciascuno per la propria area di competenza, le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali e la sicurezza dei sistemi e che, a tal fine, Regione Piemonte provvederà a nominare ARIA spa, in qualità di responsabile esterno ex articolo 28 del GDPR e a mettere in atto le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali già in uso presso l'applicativo "MOVE IN" e previste al Registro dei trattamenti della Regione Piemonte.

Ritenuto, pertanto, di approvare:

- lo schema di *"Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Regione Lombardia per il risanamento della qualità dell'aria attraverso l'estensione del progetto integrato MOVE-IN (monitoraggio dei veicoli inquinanti) al territorio piemontese"*, riportato in Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina le modalità di realizzazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività finalizzate all'adozione e implementazione del progetto sul territorio piemontese;
- lo schema di *"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 Reg. , parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679/16 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR)"* tra la Regione Piemonte e la società Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.), riportato in Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Preso atto che:

- la Regione Piemonte, ai fini dell'implementazione del progetto MOVE IN sul territorio piemontese, riconosce alla Regione Lombardia una compartecipazione ai costi relativi ai servizi di gestione e di assistenza dei servizi applicativi e di integrazione tecnica e ai servizi di manutenzione ordinaria;
- le spese sostenute per le suddette attività sono pari a euro 150.000,00, la cui copertura è garantita con i fondi stanziati sul capitolo 145974 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, di cui € 100.000,00 sull'annualità 2021 ed € 50.000,00 sull'annualità 2022.

Occorre, pertanto, impegnare la spesa complessiva di € 150.000,00 a favore di Regione Lombardia (codice anagrafica su Contabilia n. 3389) sul capitolo 145974 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2021 per € 100.000,00 e annualità 2022 per € 50.000,00, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, *visto regolarità contabile – lato spese*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:

- il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio regionale 2020 - 2022 nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 8

“Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”;

- i pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa della Regione.

Preso atto della d.g.r. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la d.g.r. n. 5 - 1744 del 28/07/2020
- la legge regionale 23/2008
- la d.g.r. n. 11 -1409 dell'11 maggio 2015
- la legge regionale 14/2014
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- la legge regionale 31 marzo 2019, n. 8
- la d.g.r. n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020
- la legge 6 novembre 2012, n.190
- il Regolamento (UE) 2016/679/16

determina

preso atto dell’avvio del progetto MOVE IN nell’anno 2021, a parziale attuazione della deliberazione n. 5 – 1744 del 28 luglio 2020, di :

- approvare lo schema di *“Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Regione Lombardia per il risanamento della qualità dell’aria attraverso l’estensione del progetto integrato MOVE-IN (monitoraggio dei veicoli inquinanti) al territorio piemontese”*, riportato in Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- approvare lo schema di *“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 Reg., parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679/16 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR)”*, riportato in Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- dare atto che la Regione Piemonte, ai fini dell’implementazione del progetto MOVE-IN sul territorio piemontese, riconosce alla Regione Lombardia una compartecipazione delle spese pari ad euro 150.000,00, stanziati sul capitolo 145974 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, di cui € 100.000,00 sull’annualità 2021 ed € 50.000,00 sull’annualità 2022;

- impegnare allo scopo a favore della Regione Lombardia (codice anagrafica su Contabilia n. 3389) la spesa complessiva di € 150.000,00 sul capitolo 145974 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, di cui € 100.000,00 sull’annualità 2021 ed € 50.000,00 sull’annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, *visto regolarità contabile – lato spese*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- stabilire che le modalità e i termini di trasferimento a Regione Lombardia delle risorse di cui al presente provvedimento sono riportate nella collaborazione istituzionale (Allegato 1);

- rinviare a successivi provvedimenti gli impegni delle risorse iscritte a bilancio per gli anni 2021 e 2022 sui capitoli 120456 e 238402.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del d.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All1_20201209_Allegato_Accordo_RP_RL.pdf
2. All2_Nomina_Responsabile_versione_ver2.9.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA REGIONE PIEMONTE
E
REGIONE LOMBARDIA
PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
ATTRAVERSO L'ESTENSIONE DEL PROGETTO INTEGRATO "MOVE-IN
(MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti)" AL TERRITORIO PIEMONTESE

(in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto dalle regioni del bacino padano e dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare a Bologna il 9 giugno 2017)

TRA

la Regione Lombardia – nella persona del, nato a e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede di Regione Lombardia - piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano;

E

la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, con sede in Torino, via Principe Amedeo 17 (codice fiscale 80087670016 e Partita Iva 02843860012) rappresentata da _____, nato/a a _____ in qualità di dirigente *pro tempore* domiciliata ai fini del presente atto presso la suddetta sede,

denominate di seguito "le Parti"

visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

considerato che la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* prevedono che, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

considerato che l'Accordo di Programma di bacino padano, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia -Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, è diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure e politiche aggiuntive nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria;

considerato che la legge regionale della Lombardia 11/12/06, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e s.m.i. prevede all'art. 13 le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e all'adozione di impianti di rilevazione telematica e di dispositivi telematici mobili sui veicoli, installati su base volontaria, che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali e all'art.3 che la Regione, considerata la dimensione interregionale dell'inquinamento dell'aria, possa promuovere con le altre regioni del bacino padano accordi e intese per la programmazione di misure di intervento alla scala del bacino del Po e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni da sorgenti mobili e stazionarie;

considerato che con d.G.R. n. 1318 del 25/02/2019 la Regione Lombardia ha avviato il progetto sperimentale Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) stabilendo modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e delle modalità di guida, tramite l'installazione sul veicolo di una scatola nera (black-box) fornita da operatori privati (c.d. “Telematic Service Provider”, TSP) e che con successiva d.G.R. n. 2055 del 31-07-2019 ha approvato l'avvio del servizio disponendo anche ulteriori limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti;

considerato che la Legge regionale del Piemonte 43/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico”*, prevede nell'ambito del Piano regionale di qualità dell'aria, la predisposizione e attuazione di Piani Stralcio finalizzati alla riduzione e controllo delle emissioni in atmosfera per ambiti di intervento tra cui la mobilità e i trasporti;

visto che il 25 marzo 2019 il Consiglio regionale del Piemonte, con la Delibera n. 364-6854 ha approvato il Piano regionale di qualità dell'aria;

richiamate le misure che dovranno essere attuate ai fini del raggiungimento degli obiettivi del suddetto Piano, con particolare riferimento a quelle riferite agli interventi nell'ambito trasporti;

considerato inoltre che con la Giunta regionale del Piemonte con DGR n. 5 - 1744 del 28/07/2020 ha disposto:

- di aderire, adeguandolo alla realtà piemontese, al progetto MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti), per la misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli privati, approvato dalla Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta n. XI/1318 del 25/02/2019, dando atto della necessità di sua implementazione;

- di demandare, a tal fine, alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Emissioni e Rischi Ambientali, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del progetto MOVE IN, ivi compreso il presente accordo;

considerato inoltre che presso il Consiglio regionale del Piemonte è in discussione il disegno di legge regionale n. 112 che prevede che il Piano regionale di qualità dell'aria possa essere attuato anche attraverso l'adozione di strumenti comuni alle Regioni del Bacino Padano e che a tal fine, in prima applicazione, la Regione Piemonte possa avvalersi di sistemi già operanti presso altre Amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati;

Considerato il parere positivo espresso dal Garante sulla sopracitata proposta di emendamento (n. prot. 00098885 del 21/10/2020);

considerato che con la d.g.r. n. 8-199 del 9/08/2019 avente ad oggetto *“D.G.R. n. 22 - 5139 del 5 giugno 2017. Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. 28 settembre 2018, n. 57-7628 e del relativo elenco dei Comuni chiamati ad attuare le limitazioni per la stagione 2019/2020.”* la Regione Piemonte ha approvato le misure di limitazione del traffico;

ritenuto che una stima delle emissioni derivanti dall'utilizzo dei veicoli su strada possa essere valutata attraverso il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli stessi e che tale monitoraggio possa essere effettuato attraverso l'installazione a bordo di dispositivi telematici già presenti sul mercato e utilizzati per finalità specifiche;

considerato che Regione Lombardia, con l'avvio del progetto MOVE-IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti), ha inteso promuovere una modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato,

considerato che Regione Lombardia ha costruito una specifica piattaforma regionale per la gestione dei dati connessi al servizio Move-In tramite l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA spa) di Regione Lombardia;

rilevato che

- nell'ambito del progetto Move-In, viene individuato, in funzione della classe emissiva dei veicoli, il numero di chilometri utilizzabili sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni e viene attribuito, per ciascuna classe di veicolo, la corrispondente soglia di chilometri percorribili annualmente. L'infrastruttura tecnologica realizzata offre eque condizioni di mobilità ai cittadini, applicando limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti graduandole in base all'uso effettivo del veicolo ed al suo contributo all'inquinamento atmosferico, sulla base degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati nel piano regionale di qualità dell'aria;
- il progetto offre la possibilità a tutti i proprietari di veicoli, nelle aree oggetto di limitazioni, di installare su base volontaria sui propri veicoli una scatola nera (black-box), che consente di rilevare le informazioni necessarie attraverso il collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti;
- il progetto MOVE-IN consente inoltre di tracciare i dati e le informazioni utili non più a stimare ma a misurare con estrema precisione le reali emissioni dei veicoli in funzione della

loro classificazione ambientale, rappresentando quindi un traguardo importante soprattutto per migliorare le conoscenze rispetto all'intero parco circolante regionale e consentire un monitoraggio costante dell'applicazione della misura.

Preso atto che con il disegno di legge regionale si intende modificare l'art. 6 della legge regionale del Piemonte 43/2000 stabilendo che allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, è istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano regionale di qualità dell'aria e relativi Piani stralcio.

A tal fine, con DGR n. 5 - 1744 del 28/07/2020, la Giunta regionale ha manifestato l'intenzione di utilizzare la stessa infrastruttura tecnologica e lo stesso servizio già messo a punto da Regione Lombardia nell'ambito del progetto MOVE-IN e pertanto di avviare nella stagione 2020-2021 il servizio in forma sperimentale garantendone il monitoraggio dei risultati.

Dato atto che l'estensione del progetto MOVE-IN prevede:

- la stipula di un Accordo tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per la definizione dei reciproci impegni;
- l'individuazione dei requisiti richiesti per i fornitori dei servizi telematici e dei dispositivi da installare;
- la pubblicazione di un avviso pubblico per l'avvio del progetto sperimentale mediante il quale tutti i fornitori dei servizi telematici (*Telematic Service Provider*), in possesso dei requisiti specifici, potranno presentare a Regione Piemonte domanda di accreditamento per la fornitura dei servizi di rilevamento e trasmissione dei dati sulle percorrenze dei veicoli soggetti alle limitazioni sui propri territori piemontesi;
- un percorso per accreditamento dei fornitori idonei ad assicurare la fornitura dei servizi di cui sopra in Regione Piemonte, alle condizioni specifiche previste dal progetto MOVE-IN;
- l'impegno della società accreditata a proporre il servizio di controllo telematico ad un prezzo finale per il cittadino che non potrà superare i seguenti limiti massimi (IVA inclusa), pena decadenza dell'accreditamento:
 - primo anno di installazione: 50 € (di cui 30 € costo di installazione e 20 € fornitura servizio); nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo, il prezzo massimo consentito del servizio sarà di 20 €;
 - anni successivi: 20 € (fornitura servizio).

Constatato che con il disegno di legge si intende modificare la legge regionale del Piemonte n. 43/2000 al fine di assolvere ai disposti di cui al citato articolo 2 ter del D.Lgs. 196/2003.

Richiamato l'art. 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) secondo cui *“qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive”*.

Considerato che la Regione Lombardia per salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, anche in considerazione della banca dati accessibile attraverso l'accordo, deve valutare l'introduzione di ulteriori strumenti per gestire i profili di autorizzazione, verificare accessi anomali, tracciare le operazioni di accesso, ovvero individuare tassative modalità di accesso.

Dato atto che Regione Lombardia effettua il monitoraggio sulle operazioni di accesso sull'applicazione Move-In, garantendone il costante aggiornamento e la sicurezza dei dati.

Considerato inoltre che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA spa), è la società a totale capitale pubblico di Regione Lombardia che, nell'ambito dell'istituto dell'*in house providing*, provvede allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Regionale (SIR) secondo quanto previsto dalla Convenzione tra Regione Lombardia e Aria S.p.A approvata con DGR n. 2690 del 23/12/2019 e, anche ai fini del presente accordo, è il gestore del sistema informativo MOVE-IN per Regione Lombardia.

Stabilito che Regione Lombardia e Regione Piemonte si impegnano a mettere in atto, ciascuno per la propria area di competenza, le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali e la sicurezza dei sistemi.

Considerato che le Parti

sono consapevoli che il miglioramento della qualità dell'aria rientra tra gli obiettivi prioritari delle politiche regionali;

convengono sulla necessità di incrementare ancor di più le azioni comuni volte a minimizzare le emissioni in atmosfera da traffico pur supportando la competitività delle imprese e dei territori regionali, intesa come strumento indispensabile allo sviluppo economico e al raggiungimento, di conseguenza, di un maggior benessere sociale;

condividono di programmare i propri interventi sia auspicando una forte concertazione istituzionale realizzando azioni il più possibile sinergiche e complementari rispetto a quanto viene già realizzato da altri attori pubblici e privati del territorio;

prendono atto che i provvedimenti di limitazione del traffico di cui ai punti precedenti impattano soprattutto nelle dimensioni imprenditoriali più piccole e sui cittadini, che non possiedono un parco veicoli commerciali ampio;

prendono atto che l'adozione di soluzioni tecnologiche sia necessario in un'ottica di semplificazione delle regole e politiche di qualità dell'aria più eque per quanto riguarda la limitazione delle emissioni da traffico;

Tutto ciò premesso,

Regione Piemonte e Regione Lombardia come in epigrafe rappresentate (denominate "le Parti")

Convengono quanto segue:

Art. 1 - Finalità

Le Parti, richiamate le premesse, sanciscono la propria collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per l'applicazione congiunta del progetto MOVE-IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto dalle regioni del bacino padano e dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare il 9 giugno 2017.

Art. 2 - Oggetto

Il presente accordo, in conformità al Regolamento UE, al Codice, al provvedimento del Garante privacy n. 393 del 2 luglio 2015 (doc. web 4129029) e agli standard di sicurezza informatica, ha come oggetto la condivisione di un sistema integrato per la gestione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, mediante il monitoraggio delle percorrenze e dello stile di guida, attraverso la messa a disposizione della piattaforma telematica di Regione Lombardia che gestisce il servizio Move-In, con la finalità di conseguire interessi comuni per il miglioramento della qualità dell'aria all'interno del bacino padano. Oltre alla piattaforma per l'adesione e la gestione del sistema, costituiscono oggetto di tale accordo anche l'implementazione dei sistemi di raccolta dei dati di percorrenza; l'implementazione della web application e della mobile app per consentire all'utente registrato ai servizi Move-In di verificare la possibilità di circolazione del proprio veicolo, monitorando i chilometri percorsi rispetto alla soglia chilometrica disponibile; la trasmissione dei dati necessari a gestire il funzionamento dell'applicazione; il call center di 1° e 2° livello ed i canali social per gestire le richieste dei cittadini; l'utilizzo del sistema di back-office sviluppato per il call center di 1° e 2° livello, l'utilizzo della dashboard per l'estrazione dei dati finalizzati al monitoraggio (o l'invio di estrazione di report giornalieri), i servizi ad hoc di notifica ai cittadini piemontesi. Le modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso, le misure di sicurezza tecniche e organizzative, che tengono conto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, sono dettagliatamente descritte in specifici documenti disponibili presso gli uffici, tra i quali i documenti descrittivi delle specifiche del sistema e dei servizi di rilevazione della qualità della prestazione erogata e l'atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati.

In particolare, l'adesione di Regione Piemonte alla piattaforma MOVE-IN trova la sua base giuridica nella previsione di cui al disegno di legge approvato dalla Giunta in data 4 settembre 2020, nonché nell'effettuazione e nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 2 ter del Codice) finalizzato alla riduzione delle emissioni di atmosfera da traffico semplificando le regole di attuazione dei blocchi del traffico e contemporaneamente salvaguardando, per quanto possibile, la competitività imprenditoriale e territoriale.

Art. 3 - Impegni delle parti

Ai fini dell'attuazione del servizio Move-In, Regione Piemonte si impegna a:

- garantire una compartecipazione ai costi per l'adattamento della piattaforma, l'avvio e l'attuazione del progetto Move-In applicato al territorio piemontese;
- gestire la procedura di accreditamento dei TSP per la fornitura del servizio sul territorio piemontese e, qualora non già accreditati da Regione Lombardia, anche sul territorio lombardo, a seguito della quale poter sottoscrivere le conseguenti convenzioni per la fornitura del servizio nell'ambito del territorio piemontese;

- condividere in via preliminare ogni necessità di nuove funzionalità della piattaforma Move-In per quanto attinente al territorio piemontese;
- fornire i dati e le informazioni necessarie alla personalizzazione del sistema MOVE-IN per il territorio piemontese;
- fornire il supporto tecnico e amministrativo necessario;
- in quanto Titolare del trattamento dei dati personali, nominare ARIA spa, società in house di Regione Lombardia, in qualità di responsabile esterno ex articolo 28 del GDPR e mettere in atto le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali già in uso presso l'applicativo "Move-In", e previste nel Registro dei trattamenti della Regione Piemonte;
- predisporre sistemi di rilevazione della qualità del servizio erogato percepita dagli utenti;
- in caso di estensione della piattaforma Move-In ad altri territori regionali, sottoscrivere le convenzioni con nuovi soggetti accreditati da tali regioni alla fornitura dei servizi telematici anche per il territorio piemontese, al fine di creare la massima omogeneità del servizio garantendone altresì l'efficacia.

Regione Lombardia si impegna a:

- aggiornare il sistema Move-In al fine di garantirne la funzionalità del servizio esteso al territorio piemontese;
- condividere in via preliminare ogni sviluppo di nuove funzionalità della piattaforma Move-In;
- condividere tutti i documenti utili all'avvio, alla gestione e al funzionamento della piattaforma Move-In estesa al territorio piemontese;
- assicurare il supporto tecnico alla fase di test tecnologici per la procedura di accreditamento dei TSP anche mediante la partecipazione diretta nella Commissione per la procedura di accreditamento dei nuovi soggetti abilitati alla fornitura dei servizi telematici, a seguito della quale poter sottoscrivere le conseguenti convenzioni per la fornitura del servizio nell'ambito del territorio lombardo;
- garantire la funzionalità del sistema per tutta la durata della presente collaborazione istituzionale, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- garantire il supporto di primo e secondo livello agli utenti piemontesi che si avvalgono del servizio MoVe-In;
- garantire la valutazione della qualità della prestazione per la gestione del sistema, sulla base degli indicatori individuati per mezzo dell'incarico di gestione della piattaforma.

In particolare, le attività inerenti al sistema messi a disposizione da Regione Lombardia sono:

<i>Assistenza dei servizi applicativi</i>	
Descrizione	<p>L'insieme delle attività volte a garantire la fruibilità da parte degli utenti finali dei servizi. Viene quindi garantito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il supporto nell'utilizzo dei servizi applicativi; • la risoluzione delle segnalazioni in merito a problematiche del sistema applicativo nel rispetto dei livelli di servizio contrattuali;

	<ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione e realizzazione di tutti gli interventi di supporto nelle fasi di avviamento dei nuovi servizi (manualistica, interventi formativi ed affiancamento); • la gestione di segnalazioni e di comunicazioni in caso di anomalie/incidenti nel funzionamento degli applicativi. <p>Le attività di assistenza dei servizi applicativi descritte sono erogate attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assistenza informativa tramite Call Center; • assistenza di II livello (o Funzionale) che è di tipo specialistico e viene erogata da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00 (festivi esclusi), per i seguenti utenti: Enti pubblici, Comuni e Regione. Il servizio di assistenza funzionale ha la responsabilità di affrontare e risolvere i problemi segnalati dagli utenti. Le richieste trattate attraverso sistemi di Trouble Ticketing, sono prese in carico dai gruppi specializzati che hanno competenze specifiche di tipo funzionale, applicativo e tecnico. <p>Le modalità e canali di accesso al servizio avvengono tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero verde: 800.318.318 • mail: info.movein@ariaspa.it • mail: assistenza.movein@ariaspa.it
--	---

<i>Gestione dei servizi applicativi</i>	
Descrizione	<p>L'insieme delle attività volte a garantire la corretta messa in produzione ed erogazione del servizio mediante un monitoraggio continuo dei sistemi applicativi e dei processi correlati.</p> <p>All'interno delle attività erogate rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il monitoraggio dell'erogazione dei servizi che comprende la predisposizione del monitoraggio funzionale, il controllo quotidiano del corretto funzionamento dei servizi e la verifica dei relativi livelli di servizio; • la gestione dei rilasci applicativi/change architetturali: in occasione dei passaggi in produzione di nuovi servizi, evoluzioni funzionali o patch, vengono svolte tutte le attività dalla presa in carico del rilascio (es. pianificazione, test di accettazione, analisi degli impatti, ecc.) fino al coordinamento operativo nelle fasi di messa in esercizio; • la gestione ordinaria dei servizi che comprende le attività che devono essere eseguite nel rispetto di tempi o calendari predefiniti, le attività di schedulazione, automazione e ottimizzazione di procedure informatiche necessarie per la gestione dei flussi applicativi legati al servizio e il controllo del loro corretto funzionamento in fase di esecuzione; • la gestione di incident/problem: a seguito di anomalie che impattano la fruizione del servizio, vengono garantite tutte le attività di coordinamento del processo di risoluzione dell'incidente.

<i>Integrazione tecnica</i>	
Descrizione	A seguito dell'adozione dell'infrastruttura API manager per l'autenticazione dei soggetti che utilizzano la cooperazione applicativa per la trasmissione e

	<p>scambio delle informazioni, si è resa necessaria la predisposizione di una infrastruttura di integrazione tecnica per garantire la corretta configurazione del sistema di autenticazione (API Manager); inoltre, prima del passaggio in produzione, saranno effettuati dei test funzionali per garantire la non regressione sui moduli in rilascio e test di integrazione su componenti trasversali.</p> <p>Per ottimizzare i servizi e testare le App mobile, questa infrastruttura è utile per l'esecuzione di test sui diversi dispositivi (IOS e Android/ Smartphone e Tablet) ad ogni nuova release pubblicata sugli Store.</p>
--	---

<i>Manutenzione ordinaria</i>	
Descrizione	<p>L'insieme delle attività necessarie a conservare l'aderenza tra i requisiti funzionali, prestazionali e qualitativi dei servizi.</p> <p>Sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di manutenzione adeguativa o adattativa, volti ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione dei sistemi, nei casi in cui i cambiamenti non impattino in modo rilevante su funzionalità, architettura applicativa e basi dati; • interventi di manutenzione correttiva volti a rimuovere le cause e gli effetti degli eventuali malfunzionamenti del software, dove per malfunzionamenti si intende un impedimento all'esecuzione del software o il riscontro di differenze fra l'effettivo funzionamento e quello atteso; • interventi di manutenzione di limitato impegno, che comprendono l'insieme di interventi che presentano caratteristiche tali da non richiedere una gestione attraverso un progetto di sviluppo.

Art. 4 - Modalità e Servizi di accesso ai dati

L'accesso ai dati avviene mediante una o più delle seguenti modalità:

- via web, in modalità web application
- trasferimento di file in modalità FTP sicuro
- posta elettronica certificata per trasferimenti occasionali di dati.

Maggiori dettagli sono contenuti nel documento descrittivo delle specifiche del sistema di cui all'art. 2 del presente Accordo.

Le parti si impegnano a incaricare il minor numero possibile di personale che abbia accesso ai dati. L'elenco delle persone autorizzate può variare a seguito di controlli effettuati dalla Regione Lombardia o dalla Regione Piemonte.

La distribuzione delle credenziali di autenticazione viene effettuata in sicurezza secondo specifiche procedure attuate anche nei casi di utilizzo di forme di autenticazione forte, come quelle che prevedono l'uso di *one time password* o di certificati di autenticazione, dei dispositivi necessari per abilitarla.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate, la Regione Piemonte e la Regione Lombardia favoriranno anche verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi, impegnandosi a fornire tutti i

chiarimenti e la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli di cui trattasi.

La Regione Lombardia e la Regione Piemonte si riservano di provvedere a disabilitare le utenze in caso di anomalie o di inutilizzo per un periodo superiore a sei mesi o di perdita della qualità di persona autorizzata.

Il dettaglio delle misure di sicurezza organizzative, tecniche, procedurali e logistiche è riportato nel documento descrittivo delle specifiche del sistema di cui all'art. 2 del presente Accordo e riepilogate nel Registro dei Trattamenti delle parti.

Art. 5 - Compartecipazione ai costi

Regione Piemonte e Regione Lombardia danno atto che gli oneri conseguenti alla presente collaborazione costituiscono un mero rimborso delle attività necessarie a garantire l'efficace funzionamento della piattaforma su un territorio multiregionale, così fornendo un servizio univoco ai cittadini con minimizzazione della gestione delle informazioni.

Ferme restando le spese sopportate da Regione Lombardia per l'implementazione della piattaforma MOVE-IN e relative alla sua trasformazione per una fruizione multiregionale e alla personalizzazione al territorio piemontese, restano a carico della stessa i costi di manutenzione evolutiva, degli sviluppi software della piattaforma informativa (web application) e dell'APP mobile, nonché quota parte delle attività descritte all'art. 3.

Regione Piemonte riconosce a Regione Lombardia il rimborso di quota parte delle spese sostenute per le attività descritte all'articolo 3, fino ad un importo massimo di euro 150.000,00, tramite le risorse regionali iscritte sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022 nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) capitolo 145974 "Trasferimento alla Regione Lombardia progetto MOVE-IN".

I rimborsi sono così ripartiti:

- fino a euro 100.000,00 a valere sull'esercizio 2021;
- fino a euro 50.000,00 a valere sull'esercizio 2022.

Le risorse della Regione Piemonte saranno trasferite a Regione Lombardia a seguito della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6 -Trattamento dei dati personali inerenti ai soggetti sottoscrittori

Ai sensi del Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)" i dati personali forniti per la sottoscrizione del presente accordo sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento connesse al presente accordo.

Le Parti dichiarano di aver preso visione delle informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'accordo

stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è riportata in calce al presente accordo.

Con la sottoscrizione dell'accordo i rappresentanti delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali e si impegnano ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dello svolgimento della collaborazione istituzionale, per le finalità descritte nell'informativa sopra richiamata.

Le Parti si impegnano ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Art. 7 - Obblighi condotta

Le Parti si impegnano a far rispettare gli obblighi di condotta delineati dai rispettivi Codici di comportamento dei dipendenti delle Giunte regionali (pubblicati rispettivamente sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali; sul sito web di Regione Lombardia, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con l'attività di attuazione del progetto MOVE-IN.

Art. 8 - Controversie sull'interpretazione dell'accordo

Ogni controversia concernente l'interpretazione della presente collaborazione è definita amichevolmente tra le Parti.

Art. 9 - Informazioni al pubblico

Le Parti attueranno una piena informazione al pubblico sull'iniziativa regionale. In tutte le comunicazioni, ivi comprese le pagine del proprio sito web, dovranno comparire la denominazione e il logo della Regione Piemonte e della Regione Lombardia.

I siti internet di Regione Piemonte e Regione Lombardia dovranno contenere tutte le informazioni sul progetto MOVE-IN, la sezione FAQ aggiornata, i riferimenti informatici e personali per avere informazioni e per esercitare il diritto di accesso.

Art. 10 - Accesso

Le parti concordano che in caso di istanze di accesso si atterranno alle seguenti disposizioni:

a) accesso civico (articolo 5, comma 1 d.lgs. 33/2013): i Responsabili della Trasparenza di Regione Piemonte e di Regione Lombardia verificano autonomamente e ciascuno per la propria competenza l'avvenuta pubblicazione sui siti istituzionali dell'Ente ai sensi del d.lgs. 33/2013;

b) accesso civico generalizzato (articolo 5, comma 2 d.lgs. 33/2013): per tutte la attività previste dall'articolo 3 i delegati al Trattamento dei dati costituiscono i responsabili del procedimento di accesso autonomamente e ciascuno per la propria competenza;

c) accesso documentale (art. 22 e segg. L. 241/1990): nell'ipotesi di istanza di accesso ricevuta da una delle Parti su documentazione relativa alla propria attività la stessa procede ad evadere la richiesta dando contestuale comunicazione dell'avvenuta richiesta e relativo esito all'altra parte. Per converso, qualora l'istanza verta su documentazione trasversale fra le Parti, la Parte cui perviene l'istanza provvederà ad evadere la richiesta richiedendo gli atti non di sua diretta competenza, che le dovranno essere forniti entro 7 giorni di calendario, indicando l'eventuale presenza di controinteressati.

Art. 11 - Durata

L'accordo ha effetto a partire dalla data di stipulazione e ha conclusione in data 31 dicembre 2022. L'accordo potrà essere rinnovato, previo consenso delle Parti, da esprimersi per iscritto prima della naturale scadenza dello stesso.

Art. 12 - Condizione risolutiva

L'attuazione e gli effetti del presente Accordo sono soggetti alla clausola risolutiva inerente la mancata approvazione entro l'avvio effettivo del progetto e comunque entro il 31 marzo 2021 della legge regionale diretta a costituire la base giuridica ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE per il trattamento dei dati connessi al progetto MOVE IN da parte di Regione Piemonte oppure la non sussistenza di idonea base giuridica alternativa ai sensi del predetto articolo.

In caso di risoluzione si provvederà a corrispondere il ristoro delle spese effettivamente patite fino ad un massimo di euro 100.000,00.

Regione Piemonte si impegna a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia la notizia dell'approvazione della legge regionale non appena licenziata dal Consiglio regionale.

Art. 13 - Modifiche

Eventuali modifiche dei contenuti dell'Accordo dovranno essere concordate tra le Parti e ratificate.

Art. 14 - Composizione dell'accordo e valore delle premesse

L'accordo approvato con deliberazione _____ della Regione Lombardia e determinazione _____ della Regione Piemonte si compone di 15 (quindici) articoli.

Le Parti convengono che le premesse e i contenuti dell'accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 15 - Sottoscrizione dell'accordo

Il presente accordo è stipulato in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 della legge 241/1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005.

Sottoscrizione

<p>Regione Lombardia</p> <p>Dirigente</p> <p>_____</p> <p><i>(firmata digitalmente)</i></p> <p>Milano, li _____</p>	<p>Regione Piemonte</p> <p>Dirigente</p> <p>_____</p> <p><i>(firmata digitalmente)</i></p> <p>Torino, li _____</p>
---	--

PROGETTO INTEGRATO “Move-In” (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti)

Atto di nomina a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

La **Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio**, con sede in Torino (TO), Via Principe Amedeo, n. 17, C.F. 80087670016 e P.IVA 02843860012, nella persona di [...], nato a [...], il [...], nella sua qualità di dirigente pro tempore del settore Emissioni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte (a seguire, anche «**Regione Piemonte**» o «**Titolare del Trattamento**» o «**Titolare**»);

e

l’**Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.)**, con sede in Milano (MI), Via Torquato Tomarelli, n. 26, P.IVA 05017630152, nella persona di [...], nato/a a [...], il [...], nella sua qualità di [...] *pro tempore* (a seguire, anche «**Responsabile del Trattamento**» o «**Responsabile**»);

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte e la Regione Lombardia, in forza di apposito accordo siglato in data [...] (a seguire, anche «**Accordo**»), hanno sancito la propria collaborazione istituzionale in materia di interventi per il risanamento della qualità dell’aria, attraverso l’estensione del Progetto Integrato “Move-In” (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) al territorio piemontese (a seguire, anche «**Progetto**»);
- l’attuazione del citato Progetto comporta operazioni di trattamento (a seguire, anche «**Trattamento**») di dati personali (a seguire, anche «**Dati Personali**»), come individuati all’art. 1 del presente atto (a seguire, anche «**Atto**»);
- l’art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) (a seguire, anche «**GDPR**»), stabilisce che «1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. [...] 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento [...]»;
- in ragione di quanto sopra, il Titolare intende nominare Aria S.p.A. quale Responsabile del Trattamento nell’ambito del Progetto;

TANTO PREMESSO

il Titolare del Trattamento nomina ARIA S.p.A. quale Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28, parr. 1 e 3, del GDPR, il quale dovrà operare in conformità al GDPR, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (a seguire, anche «**Codice**») e alle disposizioni di seguito riportate, che il Responsabile espressamente accetta con la sottoscrizione del presente Atto.

Art. 1 – Finalità e oggetto del Trattamento

1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di Trattamento dei Dati Personali necessari alle elaborazioni utili al perseguimento delle finalità di cui al Progetto.
2. Le operazioni di Trattamento riguarderanno Dati Personali, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 1 del GDPR, necessari all'esecuzione del Progetto, relativi agli utenti aderenti al Sistema "Move-In" (a seguire, anche «**Interessati**»), quali, a titolo esemplificativo:
 - **Raccolta presso gli interessati dei dati personali (Registrazione degli aderenti):** raccolta dei dati necessari alla partecipazione al servizio presso gli interessati, tramite l'apposito applicativo web predisposto da Aria spa per Regione Lombardia e in riuso a Regione Piemonte
 - **Comunicazione dei dati ai Telematic Service Provider:** comunicazione ai Telematic Service Provider (TSP) dei dati relativi alle adesioni al Progetto Move IN raccolti da Aria spa tramite l'apposito applicativo web;
 - **Comunicazione** da parte dei Telematic Service Provider dei dati relativi ai contratti stipulati ad ARIA S.p.A. per successiva elaborazione;
 - **Comunicazione dei dati elaborati dai Telematic Service Provider** a Aria spa per successiva elaborazione;
 - **Elaborazione:** Elaborazione dei dati da parte di ARIA S.p.A. tramite applicazione di coefficienti definiti da Regione Piemonte, al fine di consentire l'erogazione del servizio finale all'utente aderente nonché per il raggiungimento delle ulteriori finalità del servizio;
 - **Pubblicazione dei dati tramite App e WebApp** (per gli interessati aderenti al servizio) e Web Application (per la Forza dell'Ordine);
 - **Monitoraggio dei dati raccolti da parte di Regione Piemonte (dati in forma aggregata).** Il trattamento non sarà oggetto di analisi in questo documento poiché il monitoraggio viene eseguito su un set di dati appositamente anonimizzati;
 - **Notificazione:** invio agli interessati di alert per il superamento del chilometraggio consentito;
 - **Trasmissione dati:** Invio dati raccolti a Regione Piemonte tramite modalità FTPH;
 - **Assistenza:** Elaborazione dei dati degli utenti da parte di ARIA S.p.A. per la gestione delle richieste di assistenza.
3. Il Responsabile non effettuerà alcuna operazione di Trattamento dei dati personali di competenza dei TSP accreditati da Regione Piemonte, i quali costituiranno soggetti Responsabili del trattamento nominati dalla Regione Piemonte medesima, per ciò che concerne le attività alle stesse demandate nell'ambito del Progetto.
4. Il Titolare comunica al Responsabile qualsiasi variazione che si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di Trattamento dei Dati Personali.
5. Il Responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di Trattamento riguardante Dati Personali ulteriori a quelli di cui al presente articolo, se non a seguito di variazioni richieste formalmente dal Titolare.

Art. 2 – Durata del Trattamento

1. Il Trattamento dei Dati Personali dovrà avvenire per un periodo non eccedente il tempo strettamente necessario a dare attuazione alla Convezione.
2. Alla naturale data di cessazione di efficacia della Accordo, ovvero qualora il rapporto tra il Titolare e il Responsabile dovesse venire meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente Atto verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche.
3. Al verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma 2, il Responsabile perderà ogni legittimazione a trattare i Dati Personali e sarà tenuto a restituire al Titolare i Dati medesimi e a provvedere alla loro integrale distruzione, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il Responsabile del Trattamento, inoltre, dovrà rilasciare al Titolare apposita dichiarazione attestante l'insussistenza, presso lo stesso, di alcuna copia dei Dati Personali trattati in forza del presente Atto.
4. Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma 3, ultimo periodo.

Art. 3 – Istruzioni documentate

1. Il Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, par. 3, del GDPR, dovrà:
 - applicare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza di cui al successivo art. 6 del presente Atto;
 - assicurarsi, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
Trattamento dei Dati Personali non consentito o non conforme alle finalità del Trattamento di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;
 - individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone autorizzate, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice (a seguire, anche «**Persone Autorizzate**») in relazione a ciascuna area di Trattamento;
 - vigilare – anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare del Trattamento – che le Persone Autorizzate si attengano alle procedure indicate dal Titolare, riportate nelle misure di sicurezza;
 - assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché nel corso della consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui all'art. 36 del GDPR (a seguire, anche «**Garante per la Protezione dei Dati Personali**»);
 - ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, a fronte dell'esercizio, da parte degli Interessati, dei diritti di cui agli artt. da 13 a 22 del GDPR;

- ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati.

Art. 4 – Obblighi del Responsabile

1. Il Responsabile assume gli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, in conformità alle disposizioni del GDPR, del Codice e della ulteriore normativa vigente, e si impegna al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Trattamento dei Dati Personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare.
2. Il Responsabile conferma la propria diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa di cui al precedente comma 1.
3. Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, qualsiasi circostanza sopravvenuta che dovesse essere di ostacolo al regolare espletamento delle attività di cui al presente Atto.
4. Il Responsabile garantisce che i Dati Personali trattati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo – mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi dell'art. 6 del presente Atto – i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di Trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.
5. Il Responsabile, salve specifiche istruzioni documentate del Titolare, si impegna a non:
 - a) utilizzare i Dati Personali in proprio o comunque per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;
 - b) cedere, concedere, consegnare, copiare, riprodurre, comunicare, divulgare, rendere disponibili in qualsiasi modo, o a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, a terzi, le informazioni acquisite nel Trattamento dei Dati Personali;
 - c) duplicare o riprodurre, in proprio, i Dati Personali per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.
6. Il Responsabile si obbliga ad osservare la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui lo stesso venga a conoscenza in ragione del presente Atto.

Art. 5 – Registro della attività di Trattamento

1. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed esibire al Titolare, su richiesta scritta o orale, un registro di tutte le attività di Trattamento svolte per conto del Titolare medesimo.
2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 30, par. 2, del GDPR, il suddetto registro dovrà contenere:
 - a) il nome e i dati di contatto del Responsabile del Trattamento, del Titolare del Trattamento, del rappresentante del titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del Trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.

Art. 6 – Misure di sicurezza

1. Il Responsabile dispone di una propria struttura organizzativa, che dichiara essere idonea a consentire il Trattamento dei Dati Personali nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali già in uso presso l'applicativo "Move-In", come individuate nel documento descrittivo delle specifiche del sistema, finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al Trattamento e ai rischi ad esso connessi e previste anche nel Registro trattamenti della Regione Piemonte.
3. Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, eventuali variazioni delle misure di sicurezza adottate.

Art. 7 – Delegato al Trattamento dei Dati Personali

1. Il delegato del Titolare al Trattamento dei Dati Personali (a seguire, anche «**Delegato**») è individuato in conformità alle indicazioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 18 maggio 2018, n. 1-6847 (Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009) nel Responsabile pro tempore del Settore Emissioni e rischi ambientali.
2. Il Delegato al Trattamento dei Dati Personali svolge le seguenti attività:
 - a) definisce i profili di accesso dei soggetti che svolgono il controllo, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «**Codice della Strada**»), e del personale che accede e gestisce la piattaforma informatica di raccolta dei dati trasmessi dai TSP (a seguire, anche «**Piattaforma**»), in qualità di Persone Autorizzate al Trattamento dei Dati Personali e fornisce un'adeguata informativa a ciascuno di essi in base al proprio ambito di competenza;
 - b) effettua periodicamente, con cadenza almeno annuale, la verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attivate, garantendo l'aggiornamento dei profili e autorizzando la revoca delle abilitazioni all'accesso al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione, anche attraverso l'azione del Responsabile riguardante la gestione delle utenze e del sistema "Move-In";

- c) assicura il mantenimento e la gestione dell'Accordo in relazione a qualsiasi modifica dovesse verificarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
 - d) adotta le necessarie procedure per garantire la conformità ai principi previsti dall'art. 5 del GDPR;
 - e) verifica la compatibilità delle misure di sicurezza alle norme in materia di protezione dei dati personali, anche in riferimento alle disposizioni organizzative e procedurali vigenti nei singoli ordinamenti regionali.
3. Le previsioni del presente Atto che riportano attività operative del Titolare finalizzate all'esecuzione del Progetto sono da intendersi riferite al Delegato, salva diversa indicazione da parte del Titolare medesimo.
4. Nel caso di applicazioni web con attribuzione di credenziali individuali, Regione Piemonte e Regione Lombardia si accordano per una gestione delle utenze effettuata dal Gestore del Sistema.

Art. 8 – Gestore del Sistema

1. Il Responsabile nomina il Gestore del Sistema, e lo comunica a Regione Piemonte entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Atto.
2. Il Gestore del Sistema svolge le seguenti attività:
- a) implementa le utenze per l'accesso alla Piattaforma in relazione alle richieste;
 - b) revoca le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione;
 - c) comunica alla Regione Piemonte eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti e ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione *on-line*;
 - d) redige ed aggiorna un documento riportante le informazioni relative ai formati dei dati disponibili.
3. Il Gestore del Sistema, inoltre, cura la comunicazione ai Delegati al Trattamento dei Dati Personali:
- a) nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati, ai sensi dell'Accordo;
 - b) nel caso di eventuali incidenti sulla sicurezza, occorsi al proprio sistema di autenticazione, qualora tali incidenti abbiano impatto nei processi di sicurezza afferenti alla fruibilità dei dati oggetto dell'accordo.

Art. 9 – Persone Autorizzate

1. Il Responsabile designa le Persone Autorizzate tra i propri dipendenti, individuando quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di Trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, e impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni.
2. Il Responsabile si impegna a vigilare sulle Persone Autorizzate affinché:
- a) effettuino il Trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività e per le finalità di cui al presente Atto, e nel rispetto delle indicazioni fornite;

- b) non diffondano o comunichino i Dati Personali oggetto di Trattamento senza la preventiva autorizzazione del Responsabile;
 - c) sia precluso l'accesso ai Dati Personali da parte di persone non autorizzate;
 - d) rispettino le misure di sicurezza adottate.
3. Il Responsabile garantisce che le Persone Autorizzate abbiano accesso ai soli Dati Personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati e che le stesse svolgano le operazioni di competenza nel rispetto del principio di riservatezza.
 4. Il Responsabile si obbliga a fare osservare alle Persone Autorizzate la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui le stesse vengano a conoscenza in ragione del presente Atto.

Art. 10 – Nomina di Sub-Responsabili del Trattamento

1. Con il presente Atto, il Titolare conferisce, ai sensi dell'art. 28, par. 2, del GDPR, autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter nominare eventuali ulteriori responsabili del trattamento (a seguire, anche «**Sub-Responsabili**»), fermi restando l'obbligo del Responsabile di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile al Titolare del Trattamento.
2. Nel caso in cui il Responsabile proceda alla nomina di Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti circa la messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti di cui al GDPR e al Codice, il rispetto della normativa vigente e la tutela dei diritti degli Interessati.
3. Ove il Responsabile intenda ricorrere a Sub-Responsabili, sugli stessi sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico conforme alla normativa vigente, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto.
4. Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del Trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile. Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione, ove risulti allo stesso imputabile a titolo di colpa o dolo, che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi, e più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.
5. Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-Responsabili. Il Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

Art. 11 – Vigilanza

1. Il Titolare avrà la facoltà di vigilare sulla puntuale osservanza da parte del Responsabile degli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente Atto, nonché di effettuare verifiche periodiche anche con riguardo ai profili inerenti alla sicurezza.
2. Il Titolare – previa richiesta motivata, con congruo preavviso e comunque con tempistiche e modalità concordate con il Responsabile – potrà svolgere altresì ispezioni nei locali ove si svolgono le operazioni di trattamento o sono custoditi dati o documenti relativi al presente Atto.

Art. 12 – Obblighi di collaborazione

1. Il Responsabile si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di vigilanza di cui al precedente art. 11 del presente Atto, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
2. Il Titolare si impegna, per sé e per i terzi da esso incaricati, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica di cui al precedente comma 1 esclusivamente per le finalità ivi indicate.
3. Il Responsabile si obbliga a comunicare tempestivamente al Titolare, al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni relative all'esercizio dei diritti in materia di protezione di Dati Personali da parte degli Interessati, ovvero richieste di informazioni o comunicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle Autorità Giudiziarie e/o di qualsiasi altra Autorità pubblica (a seguire, anche le «**Autorità**»), ed ogni altra notizia rilevante in relazione al Trattamento dei Dati Personali.
4. Il Responsabile dovrà fornire supporto al Titolare nei contatti con le Autorità, fornendo qualsiasi informazione richiesta. Resta inteso che il Responsabile non potrà rappresentare né agire dinanzi alle Autorità per conto del Titolare.

Art. 13 – Data Breach

1. Il Responsabile informerà il Titolare senza ingiustificato ritardo nel caso in cui venga a conoscenza di violazioni di Dati Personali, in modo che lo stesso possa porre in essere gli adempimenti necessari ai sensi dagli artt. 33 e 34 del GDPR e della d.g.r. 28 settembre 2018, n. 1-7574 (Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (Data Breach), adozione del relativo registro e modello di informativa).

Art. 14 – Disposizioni varie

1. Il presente Atto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso, salvo quanto previsto nell'Accordo.
2. Nessuna modifica al presente Atto sarà considerata validamente effettuata se non redatta per iscritto, firmata da persona munita dei necessari poteri e con indicazione specifica delle parti aggiunte o modificate.
3. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del GDPR e del Codice, nonché alla normativa comunque applicabile in materia di protezione dei dati personali.
4. Il presente Atto è stato oggetto di puntuale negoziazione tra le Parti, con la conseguenza che non si rende necessaria l'accettazione specifica di clausole del medesimo ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

(firmato digitalmente)

Il Titolare del Trattamento

Il Responsabile del Trattamento